

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 44

Adunanza 26 settembre 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNITÀ MONTANA VALLE SACRA - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPA-TIBILITÀ.

Protocollo: 978-193743/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la Comunità Montana Valle Sacra:

- è dotata di P.R.G.I., interessante i Comuni di Borgiallo, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano e Collettero Castelnuovo, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 11-26302 del 21/12/1998;
- ha accettato, con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 9 del 29/09/1999, la delega concessa dai Comuni di Borgiallo, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano e Collettero Castelnuovo, relativa alla formazione, adozione e pubblicazione della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 10 del 29/06/2000, la Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;

- ha trasmesso alla Provincia, in data 17/08/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del sopracitato settimo comma dell'art. 17;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto la Comunità Montana Valle Sacra a variare il P.R.G.I. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C.M. n. 10/2000 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto propone:

- estensione/diminuzione di aree residenziali di conservazione e recupero (*RI*), di ristrutturazione (*R2*) e di conservazione (*R3*);
- rilocalizzazione di aree residenziali di completamento (*R4*);
- rilocalizzazione ed incremento di aree a servizi (*Sr*) e rilocalizzazione di aree di interesse generale (*F*);
- rilocalizzazione ed incremento delle aree produttive (*P*), terziarie (*T*) e ricettive (*FI*);
- modifiche ed integrazioni alle Norme di Attuazione;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 30/09/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 19/09/2000;

Tenuto conto che con separato provvedimento vengono proposte delle osservazioni con le quali:

- si rileva che la Variante parziale persegue principalmente la logica di una redistribuzione sul territorio di aree residenziali (tramite rilocalizzazione della zona "*R4.1*") e produttive (tramite rilocalizzazione ed ampliamento nella misura massima del 6%); si invitano pertanto le Amministrazioni a valutare l'opportunità di determinare una eccessiva polverizzazione sul territorio, anche in relazione allo stato dell'urbanizzazione esistente, in particolare per le nuove localizzazioni isolate proposte;

- in riferimento alla modifica proposta nel Comune di Castelnuovo Nigra, relativa ad aree per la mobilità, si segnala che l'innesto sulla S.P. n. 45 dovrà essere conforme al nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione e dovrà essere concordato con la competente Area Viabilità di questa Provincia;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. della Comunità Montana Valle Sacra, interessante i Comuni di Borgiallo, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano e Collettero Castelnuovo, adottato con deliberazione del C.C.M. n. 10 del 29/06/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia a conoscenza;
2. di dare atto che con separato provvedimento vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere alla Comunità Montana Valle Sacra, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso